

adempie esso a tutte quelle opere di pubblica utilità, di istruzione, di beneficenza e per fino di giurisdizione che in diverse condizioni di civiltà furono un importante attributo della Chiesa.

Altrettanto non può dirsi dei diritti dei patroni; essi rientrano nella proprietà privata, ed io li difendo anche sotto pena di sentirmi ripetere che parlo a nome di interessi particolari contro un grande principio, che è quello informativo della legge.

Gl'interessi dei terzi, quando rivestono il distintivo della proprietà, possono sempre a faccia scoperta essere difesi. Dopo ciò, spero che l'emendamento sarà accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanminiatielli ha proposto a questo articolo due emendamenti.

Il primo è questo che, dopo le parole *quanto agli stabili*, si aggiunge *devoluti al demanio*.

Poi chiede che si sostituisca all'articolo 5 il seguente:

« I beni delle prelature o cappellanie laicali e dei benefici od altre istituzioni di patronato laicale o misto, soppressi dalla presente legge, si devolveranno cogli oneri annessi immediatamente in libera proprietà agli attuali patroni laici, salvo il diritto degli investiti e dei provvisti di pensione sopra i medesimi.

« Se il patronato attivo sarà diviso dal passivo, il patrono attivo ed il patrono passivo concorreranno per ugual porzione.

« Dovranno bensì i patroni, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, pagare al demanio dello Stato:

« Pei beni delle prelature o cappellanie laicali il quadruplo di un'annata di quota di concorso e dell'ultima annata di tasse ed imposte dirette;

« Pei beni dei benefici ed altre istituzioni di patronato laicale o di patronato misto, una somma equivalente pei primi al terzo, pei secondi ai due terzi della rendita, quale fu accertata per la tassa di manomorta depurata dagli oneri e capitalizzata al 5 per cento;

« Per la esazione della somma o quota antedetta competerà al demanio il privilegio di che nel primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile.

« Nulla è innovato ai diritti quesiti in virtù delle leggi di soppressione preesistenti. »

DE RUGGERI. Chiedo la parola. Prima di porre ai voti questo emendamento, desidererei...

PRESIDENTE. Ora non si tratta di metterlo ai voti ma di sentirne le ragioni.

DE RUGGERI. La ragione si è che è complesso ed abbraccia medesimamente le cappellanie laicali riguardo alle quali da lungo tempo ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Proporrà la divisione quando verremo alla votazione.

L'onorevole Sanminiatielli ha facoltà di parlare.

SANMINIATELLI. Io comincio dal dichiarare che sola-

mente per un errore tipografico apparisce come emendamento all'articolo 5 anche quella parte che si trova qui nel fascicolo dopo le parole: *quanto agli stabili*, aggiungere: *devoluti al demanio*, che era invece un emendamento all'articolo 4 del quale è rinviata la discussione.

Quanto all'articolo 5 il mio compito è molto abbreviato. È abbreviato primieramente dall'emendamento che la Commissione stessa ha sentito il bisogno di proporre all'articolo 5 e che ci fu stamane distribuito, col quale emendamento la Commissione ha corretto due gravi errori ed ingiustizie che, a mio avviso, si contenevano nella disposizione dell'articolo 5 tale quale era stato prima concepito. È abbreviato ancora dalle parole testè pronunciate dall'onorevole mio amico Paini. Io dunque non accennerò le ragioni generali dell'emendamento, chè in parte sono state accolte dalla Commissione, o furono annunziate dall'onorevole preopinante, ma mi limiterò a dire le differenze che separano l'emendamento mio da quello della Commissione, e le ragioni per le quali io credo di dover insistere nel mio.

Ecco qual è la prima differenza tra i due sistemi. La Commissione incomincia per riconoscere, e lo riconosceva già colla prima lezione dell'articolo 5, che nei beni di patronato laicale (qualunque sia l'istituzione soggetta al patronato laicale, io dico, la Commissione enuncia questa proposizione solamente in parte) e nei beni che formano la dotazione delle cappellanie (io aggiungo le prelature laicali), in codesti beni debba, alla soppressione dell'ente morale ed alle altre disposizioni, in virtù delle quali una parte dei beni si applica al demanio dello Stato, succedere una disposizione, colla quale si renda omaggio al diritto privato, alla proprietà individuale delle persone fisiche e non giuridiche dei patroni.

Questo necessario riguardo alle manivive era già consacrato nella prima lezione dell'articolo della Commissione, in quanto che non vi sarebbe stata altrimenti ragione di quella disposizione che nell'articolo 5 si conteneva, ed in virtù della quale si attribuiva ai patroni o l'iscrizione di due terzi, o l'iscrizione di un terzo delle rendite.

Molto più questo necessario omaggio si consacra coll'emendamento proposto stamane, e col quale si concede ai patroni l'alternativa, per la quale o essi rimarranno a godere dei due terzi o del terzo della rendita iscritta, ovvero avranno facoltà, si dice, di rivendicare i beni.

Ciò posto in sodo, che cioè nei beni di questa natura, accanto all'ente giuridico ed alle disposizioni che ha reclamato, c'è la persona fisica, c'è la mano viva da rispettare, una volta riconosciuto e consacrato il diritto della mano viva, io credo assicurata (mi perdoni l'onorevole Commissione se le sembrerà azzardata la mia proposizione) la sorte del mio emendamento, per-